

Iter autorizzativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati alternativamente:

- Dalla Comunicazione al Comune competente per il territorio.
- Alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune competente per il territorio.
- Al rilascio di una Autorizzazione Unica Provinciale (AU) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto.

L'esenzione dalla procedura di Autorizzazione Unica provinciale NON ESIME l'ottenimento, da parte del soggetto proponente l'impianto, di tutti i permessi e nulla osta, comunque denominati, necessari per l'impianto in questione.

Impianti per i quali occorre l'Autorizzazione Unica provinciale:

impianti di nuova realizzazione	Potenza
Fotovoltaico	P>20 kW
Eolico	P>60 kW
Idraulico	P> 100kW
Biomasse (per produzione di energia elettrica)	P> 200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	P> 250 kW
Centrali ibride	-
Impianti che ricadrebbero in procedura semplificata ma per i quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio , imposizione di servitù o dichiarazione di amovibilità	-

Procedure autorizzative “semplificate” per i diversi tipi di impianti:

Tipo di fonte	Modalità operative / di installazione	Potenza	Regime
Fotovoltaico	impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e con superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.	-	SCIA
	Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze e realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. Lavori Pubblici n° 1444 del 2,04,1968	0 - 200 kW	SCIA
	Impianti collocati su edifici esistenti con copertura piana e superficie complessiva dei moduli minore della copertura	-	SCIA
	Moduli fotovoltaici collocati su edifici e superficie complessiva dei moduli dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	-	DIA
	Impianti a terra oppure non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20 kW	DIA
Eolico	Installazione su tetti di edifici esistenti di singoli generatori eolici	-	SCIA

	con altezza complessiva non superiore a 1,5m e diametro non superiore a 1m		
	Impianto con potenza di picco superiore a 200 kW e modifiche non sostanziali alla viabilità pubblica esistente o esecuzione percorsi di accesso <100m	< 200 kW	DIA
	Nessuna	0 - 60kW	DIA
idraulici e geotermici	impianti idroelettrici e geotermici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino realizzazioni di nuove opere di presa non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.	0 - 200 kW	SCIA
	Alimentati da fonte idraulica	0 - 100 kW	DIA
Biomassa, gas di discarica, gas residuati	Operanti in assetto cogenerativo	0 - 50 kW	SCIA
	Realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino l'aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.	0 - 200 kW	SCIA

**dai processi di
depurazione e
biogas.**

Operanti in assetto cogenerativo (piccola cogenerazione)	50 - 100 kWe ovvero fino a 3000 kWt	DIA
Alimentati da biomasse	0 - 200 kW	DIA
Alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	0 - 250 kW	DIA

Modifica di impianti esistenti:

il D.Lgs 28/2011 stabilisce che le modifiche sostanziali degli impianti esistenti sono soggette ad Autorizzazione Unica . In tabella vengono schematizzate le modifiche non ritenute sostanziali:

Tipo di impianto esistente	Modifiche non sostanziali
Fotovoltaico, Eolico, Idroelettrico	a prescindere dalla potenza nominale, se non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
	non qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152
Biomassa, Bioliquidi, Biogas	rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.
	non qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152